

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE DELL'AVVOCATURA

Mozione presentata dal delegato Camillo Bruno, sul tema della **analisi dei contenuti di una eventuale proposta normativa concernete la figura del cosiddetto Avvocato mono committente.**

Premesso:

Che appare indispensabile chiarire in modo definitivo che non vi è incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'attività svolta in modo subordinato o parasubordinato per conto di altri professionisti o associazioni professionali, ovvero per conto di società private (c.d. avvocato d'azienda), indicando altresì che in tali ipotesi a tutela dell'avvocato che presta i propri servizi, gli stessi dovranno essere riconducibili solo all'attività professionale (non è possibile pensare che un avvocato svolga attività di facchinaggio o porti il caffè!), stabilendo che il rapporto dovrà essere regolato per iscritto, individuando anche un "minimo salariale" in funzione delle ore di lavoro svolte per conto del committente, a carico del quale dovranno essere posti i contributi previdenziali, prevedendo infine che l'avvocato possa avere clienti propri, purchè non vi sia incompatibilità con il contenzioso curato per conto del committente e che i predetti clienti vengano seguiti al di fuori dell'orario di lavoro concordato.

Tanto premesso si chiede a questa Assise di voler dare mandato all'Organismo Congressuale Forense, affinchè promuova tutte le attività necessarie ad avviare l'elaborazione di una proposta di legge, la quale tuteli gli avvocati mono committenti, sulla scorta dei seguenti principi e su quelli che saranno individuati da una costituenda commissione:

1. Compatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'attività svolta in modo subordinato o parasubordinato, ad eccezione dei contratti previsti per l'insegnamento universitario – modifica in tal senso degli artt. 18 e 19 D. Lgs. 247/2012;
2. Creazione di un apposito Contratto Collettivo Nazione di Lavoro per gli avvocati mono committenti;
3. Individuazione di un compenso equo su base oraria;
4. Contributi previdenziali a carico del committente;
5. Possibilità per l'avvocato mono committente di poter avere clienti propri, da poter seguire presso la struttura del committente, purchè gestiti all'infuori dell'orario di lavoro individuato e sempre se non incompatibili con i clienti del committente.

Il Delegato

Avv. Camillo Bruno

(C.O.A. Napoli)